

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA PROVINCIA DI MONZA E DELLA  
BRIANZA E ATO-MB PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE  
DEI CONCORSI E DELLE PROCEDURE SELETTIVE DEL PERSONALE (ART. 1,  
COMMA 88, L. N. 56/2014).**

**ART. 1 - PREMESSE E OGGETTO DELL'ACCORDO**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. Il presente accordo assolve allo scopo di provvedere in forma associata all'esercizio delle funzioni di organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive ricorrendo all'ufficio unico costituito presso la Provincia ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1, comma 88, della legge n.56/2014.
2. Con il presente atto, l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza ( di seguito ATO-MB) con sede in via Grigna n. 13 Monza (MB), C.F. 07502350965, rappresentato da Erica Pantano nata a Monza (MI) il 22/05/1969, delega in via non esclusiva alla Provincia di Monza e della Brianza, l'esercizio delle funzioni di organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive.
3. Le funzioni e i servizi oggetto del presente accordo consistono nella gestione dei rapporti con gli Enti convenzionati e nell'organizzazione e gestione delle procedure di selezione del personale, comprese le Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli della PA (art. 3bis del D.L. 80/2021, convertito con modificazioni dalla L. 113/2021, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e s.m.i.), da parte della Provincia di Monza e della Brianza. Resta ferma la possibilità per gli Enti aderenti di provvedere allo svolgimento in via autonoma di procedure selettive qualora l'Amministrazione lo ritenga opportuno.
4. Il presente accordo non si applica alle procedure finalizzate alle selezioni del personale indette ai sensi dell'art. 90 e 110 del TUEL e alle assunzioni mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dai Centri per l'impiego (Area degli operatori).
5. Su specifica richiesta, potranno essere gestite anche procedure di selezione di personale con qualifica dirigenziale.
6. Alla Provincia è garantita piena e assoluta autonomia decisionale e di gestione delle procedure di selezione di cui al presente accordo.
7. La gestione associata riguarda le procedure selettive relative alle assunzioni di personale con contratto a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno o parziale, secondo le qui modalità disciplinate.
8. Gli iter procedurali a cui ogni Ente è tenuto a conformarsi per il corretto funzionamento delle attività sono stabiliti dal *"Protocollo operativo per l'esercizio della funzione di organizzazione dei concorsi e delle*

*procedure selettive del personale”* approvato con Decreto deliberativo presidenziale, nel rispetto della normativa vigente.

## **SEZIONE I – PRINCIPI E FUNZIONI GENERALI**

### **ART. 2 – FUNZIONI**

1. Le funzioni di organizzazione dei concorsi e delle Selezioni Uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli degli Enti Locali sono svolte dalla Provincia di Monza e della Brianza, per conto degli Enti aderenti; fatta eccezione per la fase di selezione delle procedure di interpello sugli elenchi di idonei, che rimane in capo agli Enti procedenti.
2. Le funzioni di Responsabile della Centrale unica dei concorsi sono svolte dal dirigente della Provincia di Monza e della Brianza cui è affidata la gestione delle risorse umane, che assume la responsabilità dei relativi procedimenti di selezione, in ciò coadiuvato da un dipendente inquadrato nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione preposto al Servizio competente in materia.
3. La dotazione di personale competente in materia di concorsi e procedure selettive è composta dai dipendenti del Servizio Centrale Unica dei Concorsi e potrà essere integrata con personale distaccato dagli enti aderenti al presente accordo nel rispetto delle norme vigenti e previo accordo tra la Provincia e l’Ente interessato.

### **ART. 3 - SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DELLA C.U.CO.**

1. La programmazione dell’attività della C.U.Co. viene effettuata sulla base del fabbisogno annuale trasmesso dagli Enti aderenti. A tale scopo e secondo le modalità e le tempistiche indicate dalla Provincia di Monza e della Brianza, ciascun ente aderente trasmette:
  - a) il contingente di personale che intende assumere tramite la C.U.Co., specificando area e profilo professionale, tipologia del rapporto di lavoro e data di decorrenza dell’assunzione. Eventuali variazioni devono essere comunicate tempestivamente;
  - b) il documento di programmazione del fabbisogno di personale che attesti la possibilità di assumere il contingente di personale precedentemente individuato. La mancata trasmissione del documento che attesta lo spazio assunzionale pregiudica l’accesso alle procedure di selezione del personale attivate dalla C.U.Co. Eventuali variazioni devono essere comunicate tempestivamente;
2. La tipologia di selezione e le tempistiche di svolgimento sono definite dalla C.U.Co. sulla base dei documenti trasmessi dagli Enti aderenti e delle esigenze organizzative interne all’Amministrazione provinciale;
3. Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente Accordo, l’ufficio della Provincia potrà in ogni momento chiedere chiarimenti, integrazioni, modifiche e approfondimenti agli Enti aderenti, i quali dovranno far pervenire quanto richiesto entro e non oltre la scadenza indicata. L’inadempienza può pregiudicare l’accesso alle procedure selettive, così come l’utilizzo delle graduatorie e degli elenchi di idonei;

4. Le commissioni giudicatrici sono nominate, con proprio atto, dal Direttore della Provincia di Monza e della Brianza cui è affidata la gestione delle risorse umane, nel rispetto della normativa vigente. La commissione è di norma composta da tre componenti, garantendo la presenza di entrambi i sessi e un segretario; la stessa viene presieduta dal dirigente della Provincia di Monza e della Brianza cui è affidata la gestione delle risorse umane o, in caso di assenza o impedimento, potrà essere sostituito dal Segretario Generale.
5. La Provincia di Monza e della Brianza potrà organizzare degli incontri atti a indagare l'andamento delle attività della Centrale Unica dei Concorsi e dei livelli di soddisfazione percepiti al fine di migliorare il servizio offerto, nonché incontri inerenti all'aggiornamento degli iter procedurali o della normativa stessa.

#### **ART. 4 - ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELL'ENTE ADERENTE**

1. Restano di esclusiva competenza degli enti aderenti sia la fase che precede l'indizione delle procedure selettive sia la fase che segue. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza del singolo Ente convenzionato:
  - la programmazione, nel rispetto delle previsioni di legge, dei fabbisogni assunzionali;
  - l'individuazione delle aree e dei profili professionali da assumere; con il rispetto delle riserve di posto previste dalla legge;
  - l'esperimento della mobilità, volontaria o obbligatoria, propedeutica all'indizione del concorso, nel rispetto della normativa vigente;
  - L'attivazione degli interPELLI necessari al reclutamento di idonei presenti negli elenchi è di competenza degli Enti aderenti, che provvedono agli adempimenti di cui alla sezione III;
  - l'assunzione dei vincitori mediante la stipula del contratto individuale di lavoro (e gli adempimenti presupposti, quali le acquisizioni documentali propedeutiche, la visita medica e gli adempimenti inerenti e conseguenti). L'assunzione può avvenire anche in pendenza del termine per le eventuali impugnative a discrezionalità dell'Ente precedente.
2. Gli Enti attestano all'ufficio preposto alla gestione dei concorsi e delle procedure di selezione del Settore Risorse e Servizi ai Comuni della Provincia l'avvenuto rispetto degli adempimenti di cui sopra, individuando altresì il referente per le comunicazioni e i rapporti connessi con il presente Accordo.
3. L'Ente aderente è tenuto a dare comunicazione alla Provincia di Monza e della Brianza dell'esito dell'assegnazione del candidato vincitore o idoneo assegnatogli entro e non oltre 45 giorni dalla trasmissione dei dati di quest'ultimo oppure, qualora l'assunzione decorra in una data successiva alla scadenza sopraindicata, comunicazione formale riportante l'impegno all'assunzione del candidato e la data prevista per la presa di servizio.

## **ART. 5 - SPAZI, DOTAZIONI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE**

1. La Provincia provvede a mettere a disposizione le attrezzature e le risorse umane necessarie per le attività oggetto del presente Accordo; per l’effetto il contributo di segreteria fissato in € 10,00 (dieci/00) è riscossa dalla Provincia e affluisce al bilancio provinciale.
2. La Provincia privilegia l’utilizzo di immobili provinciali per l’espletamento delle selezioni, ma si riserva di sfruttare spazi ritenuti maggiormente idonei secondo la natura delle prove selettive.
3. La Provincia si riserva la facoltà di affidare del tutto o in parte la gestione delle prove selettive a un servizio esterno di comprovata competenza, qualora lo ritenga necessario.
4. In aggiunta all’indirizzo di posta elettronica certificata [provincia-mb@pec.provincia.mb.it](mailto:provincia-mb@pec.provincia.mb.it), per le comunicazioni inerenti le funzioni di cui al presente Accordo è istituito apposito indirizzo di posta elettronica [concorsi@provincia.mb.it](mailto:concorsi@provincia.mb.it), nonché spazio dedicato, accessibile dalla *home page* del sito della Provincia, per la condivisione e lo scambio di informazioni tra Enti. Le comunicazioni tra Enti avvengono in modalità telematica, secondo le modalità individuate dalla Provincia di Monza e della Brianza. La C.U.Co. può altresì attivare ulteriori canali di comunicazione formali e informali qualora se ne riscontrasse la necessità.

## **ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI**

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nel presente Accordo sono a carico degli Enti aderenti.
2. Il costo a carico di ciascun ente aderente è annuale ed è determinato sulla base della dimensione demografica:
  - a) Comuni fino a 6.000 abitanti: € 500,00;
  - b) Comuni da 6.001 a 15.000 abitanti: € 1.000,00;
  - c) Comuni da 15.001 a 30.000 abitanti: € 1.500,00;
  - d) Comuni da 30.001 abitanti a 50.000: € 3.000,00;
  - e) Comuni oltre i 50.000 abitanti: € 5.000,00;

Per altre tipologie di Enti si determina una quota fissa pari alla fascia massima prevista dal presente comma.

3. Gli importi indicati al comma 2 dovranno essere corrisposti dagli enti aderenti a mezzo bonifico bancario con accredito sul c/c di Tesoreria Unica, con l’obbligo di specificare la causale del versamento “*Contributo C.U.Co - nome ente - Anno...*” e di comunicare l’avvenuta esecuzione del pagamento secondo le modalità individuate dalla Provincia di Monza e della Brianza.
4. In fase di prima applicazione dell’Accordo, gli Enti aderenti saranno tenuti a corrispondere la parte di quota annuale corrispondente al numero di mesi di convenzionamento utili nell’anno di sottoscrizione,

contestualmente alla stipula della stessa. Per i due anni successivi al convenzionamento la quota dovrà essere versata interamente entro il 31 marzo di ogni anno.

5. L'anno di riferimento è l'anno solare, pertanto, per effetto del comma 4 del presente articolo, il naturale termine del periodo di convenzionamento è sempre il 31 dicembre.
6. Per l'Ente che abbia assunto del personale tramite riserva di posti nel bando di concorso, utilizzo di graduatoria ovvero interpello sugli elenchi è inoltre previsto, a titolo di partecipazione alle spese sostenute dalla Provincia, un contributo forfettario pari a euro 1.000,00 per ogni unità di personale assunto.
7. Il versamento dei contributi e delle quote di cui al presente articolo è subordinato all'emissione dei dovuti atti di accertamento da parte della Provincia di Monza e della Brianza. Le relative note contabili sono, pertanto, condizione necessaria per la riscossione.
8. Nel caso in cui un ente non assolva a quanto previsto dal presente articolo e non ottemperi al versamento nel termine previsto dal secondo sollecito formale, questo non potrà né partecipare all'indizione di nuove procedure né attingere a eventuali graduatorie o elenchi di idonei vigenti per un periodo di sei mesi a partire dal giorno 1 del mese successivo a quello in cui è scaduto il termine utile per il versamento; la reiterazione comporta quanto previsto dall'art. 9 comma 3.

#### **ART. 7 - GESTIONE DELLE CONTROVERSIE**

1. Gli Enti che aderiscono all'accordo sono meri beneficiari delle procedure indette ed espletate dalla Provincia e sono vincolati alle vicende anche giudiziarie delle procedure selettive, sicché, mentre gli effetti e i risultati di questa sono imputati ai singoli Enti, l'imputazione formale degli atti, rilevante ai fini della notifica del ricorso impugnatorio, ricade sulla Provincia, contraddittore necessario dello stesso, in quanto competente in via esclusiva all'indizione, regolazione e gestione delle procedure di selezione del personale e responsabile dello stesso, fatta eccezione per la procedura di valutazione dei candidati partecipanti agli interPELLI sugli elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli degli Enti Locali.
2. La Provincia si costituisce, nelle cause di che trattasi, a mezzo del servizio cui è affidata la gestione degli affari legali.
3. Le spese di giudizio, i compensi professionali e gli oneri accessori, in caso di soccombenza o compensazione, sono poste a carico del singolo Ente nel cui interesse è stato indetto e celebrato il concorso, qualora la soccombenza sia esclusivamente imputabile all'Ente stesso.

#### **ART. 8 - DURATA DELL'ACCORDO**

Il presente accordo decorre dalla data della sua stipula e ha durata triennale, prorogabile per analogo periodo mediante manifestazione di volontà scritta dell'Ente aderente alla Centrale Unica dei Concorsi della Provincia di Monza e della Brianza entro tre mesi dal termine previsto.

## **ART. 9 - RECESSO**

1. Ciascun Ente aderente può recedere dal presente accordo con un preavviso di almeno tre mesi.
2. Non è ammesso recesso per il primo anno.
3. La non ottemperanza di quanto disciplinato dal presente Accordo per più di tre volte nel corso del medesimo anno di convenzionamento può essere causa di recesso unilaterale da parte della Provincia di Monza e della Brianza. In tal caso l'Ente non potrà convenzionarsi per un periodo pari a 365 giorni dalla data del provvedimento di recesso.

## **ART. 10 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Le attività della C.U.Co. di Monza e della Brianza sono svolte nel rispetto delle disposizioni della Legge 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato della Provincia di Monza e della Brianza nell'ambito dell'individuata area di rischio.

## **ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Le parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento UE 679/2016, decreto legislativo n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e s.m.i.
2. Nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, adeguati e limitati a quanto necessario per le finalità di cui all'art. 2 dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE/679/2016. Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati;
3. Le Parti, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, chiariscono che i rispettivi titolari del trattamento sono gli Enti firmatari del presente accordo. Inoltre, si informano reciprocamente che i dati personali conferiti ai fini della partecipazione, nonché quelli legati all'esecuzione del medesimo accordo, saranno raccolti e trattati con modalità automatizzate e informatizzate, saranno comunicati solo ai responsabili del trattamento incaricati della gestione del servizio in oggetto; non saranno trasferiti a Paesi terzi, saranno conservati e trattati per il tempo strettamente necessario a adempiere alle finalità del presente accordo.
4. Le parti rendono reciprocamente noto che potranno esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 e dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679, in particolare, il diritto di richiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati trattati o la limitazione del loro trattamento. A tal fine le parti, previa lettura del presente articolo, dichiarano di aver ricevuto e perfettamente compreso l'informativa e i relativi diritti, all'uopo prestando in uno alla sottoscrizione il pieno, consapevole e incondizionato consenso al trattamento di tutti i propri dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679.

## **ART. 12 - CONTENZIOSI**

Qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente accordo è devoluta al Foro competente per legge.

## **SEZIONE II – GESTIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI**

### **ART. 13 – PRINCIPI GENERALI**

1. Le procedure concorsuali sono riservate alla copertura di posti a tempo indeterminato a tempo pieno e/o parziale.
2. È facoltà della Provincia provvedere a esperire un concorso unico qualora riceva concomitanti richieste di pari o equivalente profilo professionale e area di inquadramento, proveniente da più Enti convenzionati. Nel caso di concorso unico i concorrenti utilmente collocati in graduatoria, interpellati seguendo lo stretto ordine di graduatoria, esprimeranno la propria preferenza tra le diverse sedi messe a concorso.
3. Qualora la Provincia di Monza e Brianza lo ritenga opportuno, sulla base dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, i concorsi unici possono essere organizzati su base territoriale. In tali casi i bandi di concorso prevedono che ciascun candidato possa presentare domanda di partecipazione per non più di uno dei profili oggetto del bando e, rispetto a tale profilo, per non più di un ambito territoriale.
4. La graduatoria degli idonei potrà essere utilizzata dagli Enti nel cui interesse è stato indetto il concorso, nonché dagli Enti già convenzionati o che aderiranno all'Accordo, per eventuali successive assunzioni a tempo indeterminato o determinato di pari profilo e area di inquadramento, a tempo pieno o parziale.

### **ART. 14 – SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI**

1. La fase di avvio della procedura concorsuale da parte della Provincia di Monza e della Brianza deve essere preceduta dalla dichiarazione dell'ente interessato di aver rispettato i requisiti richiesti dalla normativa vigente per poter procedere ad assunzioni. Tale dichiarazione propedeutica è inviata alla C.U.Co. entro la data da questa stabilita. Il mancato rispetto dei termini può comportare l'esclusione dell'Ente inadempiente dalla procedura in fase di indizione.
2. La Provincia, a mezzo del proprio ufficio, cura la gestione della procedura di concorso applicando anche le proprie pertinenti disposizioni regolamentari e, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, svolge le seguenti attività:
  - predisponde il bando di concorso;
  - provvede all'indizione del bando di concorso e alla pubblicazione sul Portale Unico del Reclutamento, nell'Amministrazione trasparente e all'Albo pretorio provinciale online;
  - nomina la commissione esaminatrice;
  - cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di concorso in tutte le sue fasi, ivi compresa la verifica del possesso dei requisiti previsti dal bando ai fini dell'ammissione alla selezione;
  - svolge il concorso (privilegiando la modalità "per soli esami");

- provvede alla formazione della graduatoria e alla gestione della stessa ai sensi della normativa vigente al momento della relativa approvazione;
  - cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione esclusivamente e limitatamente alla sola procedura di concorso;
  - cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi di cui del presente accordo.
3. Qualora la commissione lo ritenga opportuno, nel caso di afflusso di domande di partecipazione in numero non gestibile dalla Provincia, le prove d'esame potranno essere precedute da forme di preselezione e delle medesime dovrà essere data specifica indicazione nel bando.
  4. Completata la procedura selettiva, la C.U.Co. rimette agli Enti interessati copia degli atti amministrativi inerenti alla procedura concorsuale, copia della documentazione relativa al candidato da assumere e copia delle successive comunicazioni effettuate, ai fini degli atti consequenziali.

#### **ART. 15 – MODALITÀ DI GESTIONE DELLE GRADUATORIE FINALI**

1. Le graduatorie finali approvate a seguito di procedure concorsuali attivate dalla Provincia di Monza e della Brianza sono utilizzabili dagli Enti convenzionati ai fini delle assunzioni inserite nel documento di programmazione del fabbisogno di personale e sono gestite esclusivamente dalla Provincia di Monza e della Brianza, che ne è titolare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

### **SEZIONE III – GESTIONE DELLE SELEZIONI UNICHE PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI**

#### **ALL'ASSUNZIONE NEI RUOLI DELLA P.A.**

#### **ART. 16 – FINALITÀ ED ENTE CAPOFILA**

1. La Provincia di Monza e della Brianza e gli Enti aderenti intendono avvalersi della facoltà prevista dall'art. 3-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113 e s.m.i. (da ora solo: decreto), stabilendo che il ruolo di Ente capofila viene svolto dalla Provincia di Monza e della Brianza.
2. Lo strumento mira a una gestione del reclutamento di personale più celere e improntato alla copertura di posizioni e ruoli specifici all'interno dell'Amministrazione procedente ed alla copertura di posti resesi vacanti, ad esempio, a causa del passaggio diretto di propri dipendenti presso altre Amministrazioni.

#### **ART. 17 – MODALITÀ DI GESTIONE DELLE SELEZIONI**

1. Per lo svolgimento delle selezioni uniche, finalizzate alla formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli degli Enti Locali, l'Ente capofila potrà avvalersi delle proprie strutture interne, di personale in utilizzo congiunto degli Enti aderenti (art. 14 CCNL 22/01/2004), di società specializzate nel reclutamento e nella selezione del personale e/o avvalendosi del supporto e collaborazione di altri soggetti pubblici e privati. In ogni caso il servizio non può essere completamente esternalizzato.

2. La verifica dell'assenza di proprie graduatorie valide per la medesima categoria e profilo professionale, nonché la fase di interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi (comma 3 del decreto) e di formazione della graduatoria di merito, alla quale attingere per la copertura dei posti disponibili (comma 4, decreto), restano di competenza degli Enti convenzionati e della Provincia di Monza e della Brianza per le proprie assunzioni.
3. In materia di trasparenza, si applicano le disposizioni dell'articolo 19, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Per le parti non incompatibili, si applicano le disposizioni del decreto Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, da ultimo aggiornato con Decreto del Presidente della Repubblica del 14 luglio 2023 n. 82, nonché delle norme del regolamento per l'accesso al pubblico impiego, in vigore nella Provincia di Monza e della Brianza.

#### **ART. 18 – AREE E PROFILI DELLE SELEZIONI**

1. Gli elenchi degli idonei all'assunzione potranno riguardare tutti i profili e le aree professionali previste nel comparto delle Funzioni locali;
2. In sede di prima applicazione, potranno essere avviate le procedure per le selezioni uniche per i seguenti profili, mediante svolgimento di una o due prove:
  - a) Area degli operatori esperti: profili amministrativo contabili e tecnici;
  - b) Area degli istruttori: profili amministrativo contabili e tecnici;
  - c) Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione: profili amministrativo contabili, tecnici, e di Assistente Sociale;

È possibile indire nuove procedure per la formazione di elenchi di idonei, per ulteriori profili e aree, qualora la richiesta pervenga alla Provincia di Monza e della Brianza da almeno tre Enti convenzionati.

3. La Provincia di Monza e della Brianza, con cadenza annuale, salvo diverse tempistiche dettate dall'opportunità e dalla convenienza dell'azione amministrativa, provvederà all'aggiornamento degli elenchi per tutte le selezioni previste dal precedente comma 2 e di quelle eventualmente avviate in data successiva;
4. L'aggiornamento degli elenchi degli idonei e l'esclusione degli idonei assunti a tempo indeterminato dagli Enti aderenti e dalla Provincia vengono curati dalla Provincia di Monza e della Brianza e pubblicati nell'apposita sezione del sito istituzionale “*Graduatorie ed elenchi vigenti*”.

#### **ART. 19 - GLI INTERPELLI SUGLI IDONEI**

1. Il Responsabile del procedimento di interpello è il Dirigente della Provincia di Monza e della Brianza cui è affidata la gestione delle risorse umane;
2. Il Responsabile della procedura di valutazione degli interessati partecipanti all'interpello è a carico dell'Ente precedente;
3. La redazione e l'approvazione degli avvisi di interpello sugli elenchi di idonei sono a carico degli Enti aderenti;

4. Le forme di pubblicità degli avvisi di interpello sono disciplinate dalla vigente legislazione e restano in capo all'Amministrazione che ha indetto l'interpello, fatta eccezione per la diffusione dell'avviso fra gli idonei presenti negli elenchi e per le pubblicazioni sul Portale Unico del Reclutamento.
5. I dettagli relativi ai flussi di processo e alle tempistiche sono puntualmente disciplinati all'interno del *"Protocollo operativo per l'esercizio della funzione di organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive del personale"* approvato con Decreto deliberativo presidenziale, nel rispetto della normativa vigente.

#### **ART. 20 - NORMA DI RINVIO/ESENZIONE BOLLO/DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. Per quanto non qui previsto, si fa rinvio alle norme degli Enti Locali e in materia di concorsi pubblici e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto del presente accordo.
2. Tutti i rinvii normativi contenuti nella presente si intendono di natura dinamica e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o comunque l'emanazione di nuove, in sostituzione di quelle richiamate, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente accordo.
3. In sede di prima applicazione, entro il termine e nelle modalità indicate dalla C.U.Co., ciascun ente aderente comunica alla Provincia le assunzioni che intende effettuare nell'anno in corso.
4. Decorso un anno dalla stipula del presente atto, e comunque in caso di entrata in vigore di leggi che dovessero incidere sulle modalità di esercizio della funzione oggetto del presente accordo, le parti si potranno incontrare per una verifica in ordine all'attuazione e per apportare le modifiche che si dovessero rendere necessarie.
5. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato b), art. 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presente Accordo a valere ad ogni effetto di legge viene stipulata mediante sottoscrizione con firma digitale

per la **PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA**

Legale Rappresentante

Il Dirigente del Settore Risorse e Servizi ai Comuni

Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè

per **Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza**

Legale Rappresentante

Il Direttore Generale

Dott.ssa Erica Pantano

---